

# IMU ANNO 2013



## INFORMAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO ENTRO IL 17 GIUGNO 2013

A decorrere dal 1 Gennaio 2012 viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", in tutti i comuni del territorio nazionale ;

L'imposta municipale propria "IMU" sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili "ICI".

### **NOVITA' 2013 IN SINTESI :**

**1) per l'anno 2013 il versamento della prima rata** dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **è sospeso per le seguenti categorie di immobili:**

**a) abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**c) terreni agricoli e fabbricati rurali** di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

**2) In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al punto 1 è fissato al 16 settembre 2013.**

**3) l'imposta su tutti gli immobili e' interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi).**

**4) per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi) :**

**a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925;**

**b) la differenza dello 0,30% quale quota variabile, è versata a favore del comune, con codice tributo 3930**

**5) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, con codice tributo 3925, aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione, e sono esenti nei comuni montani istat**

**6) moltiplicatori redite catastali:**

**- 65 (dal 1 gennaio 2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine**

produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione)

7) I soggetti passivi devono presentare la **dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

8) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE "in corso" DL 35/2013) **Il versamento della prima rata**, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.), **è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente**

9) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE "in corso" DL 35/2013) **Il versamento della seconda rata** di cui all'articolo 9 (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.), **è eseguito, a saldo dell'imposta** dovuta per l'intero anno, **con eventuale conguaglio sulla prima rata versata**, sulla base degli **atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre** dello stesso anno.

#### PER CONSULTARE ALIQUOTE 2012

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm>

10) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE "in corso" DL 35/2013) In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.



PER IL CONTEGGIO DELL'IMU ON-LINE CLICCARE

#### IMU - CODICI TRIBUTO IMU PER MODELLO F24

#### ATTENZIONE: PER ACCONTO 2013 UTILIZZARE SOLO I CODICI EVIDENZIATI

I Codici Tributo dell'IMU sono i seguenti:

3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune) **SOSPESO**

3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune) **SOSPESO**

3914 terreni (destinatario il Comune) **SOSPESO**

3915 terreni (destinatario lo Stato)

**3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)**

3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)

**3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)**

3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)

3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune)

3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune)

Nuovi Codici Tributo IMU istituiti con la **Risoluzione 33/E del 21/05/2013** dall'Agenzia delle Entrate

**3925** denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso

produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”

**3930** denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

***ESSENDO LA DISCIPLINA DELL'IMU ANCORA OGGETTO DI ULTERIORI RETTIFICHE DA PARTE DEL GOVERNO, EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI E VARIAZIONI DELLA NORMATIVA, CHE MODIFICHINO LA PRESENTE INFORMATIVA SARANNO PRONTAMENTE SEGNALATE.***

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

- CAPRIOGLIO MARINA (Tel. 0142 – 933001 int. 2)

e-mail: [tributi@comune.vignalemonferrato.al.it](mailto:tributi@comune.vignalemonferrato.al.it)